

potrà essere dell'analogha apertura esistente per le finestre e così pure per le porte dei vani situati a piano terra.

[2] I vani di porte e finestre potranno essere contornati da mostre e cornici larghe non più di 12 cm. e aggettanti dal paramento murario non più di 3 cm., purché tutte realizzate nello stesso materiale dell'intonaco e di colore come quello dei prospetti, e con lo stesso disegno liscio o semplicemente modanato.

I davanzali delle finestre, di pietra (beola locale o di luserna o di materiale simile), dovranno essere muniti di una soglia con relativo gocciolatoio, con le stesse caratteristiche di cui sopra.

Art. 44.

Infissi e serramenti

[1] Gli infissi vetrati dovranno essere ad ante intelaiate, con telai di forma regolare (quadrati e rettangolari), purché risultino nei prospetti del medesimo edificio conformi per tipologie e forma di tradizione locale, che dovranno essere di legno in essenze resinose, trattati superficialmente con vernici all'acqua in tinta naturale del tipo abete o larice.

[2] È inoltre consentito l'uso di porte o portoni ad ante cieche intelaiate, che riprendano le forme della tradizione locale e diversificati tra quelli per le cantine e per l'abitazione, con eventuali sopraluce, che saranno trattati con vernici all'acqua in tinta naturale.

[3] Non sono ammesse porte completamente a vetri, serrande avvolgibili, né l'impiego di essenze lignee dolci, alluminio, acciaio e metalli in genere o altri materiali, che non siano colorati nella gamma di cui sopra. Per i vani degli esercizi commerciali si applicano le norme dell'apposito regolamento.

Art. 45.

Coperture ed elementi accessori

[1] Sia negli interventi di ricostruzione in situ che di totale ristrutturazione, le nuove strutture di copertura, eseguite alla "valesiana", dovranno essere esclusivamente a falde piane inclinate, con pendenza analoga a quella esistente o a quella delle costruzioni vicine e comunque con pendenza adatta per una copertura di pietra, ed orientate in modo che ad ogni lato dell'edificio prospiciente sulla pubblica via corrisponda una falda inclinata verso la via stessa, con relativo sporto di gronda. Le falde poste su piani incidenti dovranno essere riunite al colmo e lungo le rispettive linee d'intersezione, con disposizione a capanna , a padiglione o a semipadiglione.

[2] Nell'edilizia rurale, di nuova realizzazione in siti di pendio, l'inclinazione delle falde dovrà essere orientata prevalentemente verso valle, in senso concorde alla pendenza del terreno.

[3] Nei centri storici non sono consentite coperture piane, né altane, abbaini o altri corpi emergenti che interrompano l'andamento regolare delle falde, fatta eccezione per le torrette di comignoli ed esalatori, che dovranno essere rivestite con pietra a vista a secco o con i giunti sigillati con intonaco o in muratura intonacata come il prospetto.

[4] Nel caso di edifici posti in aderenza lungo la via, ciascuna falda dovrà sporgere esclusivamente lungo la linea di gronda per una misura non superiore a quella degli edifici adiacenti, e comunque non oltre cm. 60. Lo sporto di gronda sarà la naturale prosecuzione del tetto, con struttura lignea e copertura di beola, e munita di un canale di gronda e relativi discendenti in rame o altro materiale in tinta unita di colore conforme a quello del rame.

[5] I manti di copertura dovranno essere unicamente di beola locale recuperata o integrati con lastre di luserna grigia. E' ammessa la copertura con lamiera preverniciata delle costruzioni isolate, lontane dagli abitati principali, viste le difficoltà di trasporto e dei relativi costi, per consentire la conservazione del patrimonio immobiliare isolato.

[6] Sia in caso di ristrutturazione che di semplice manutenzione delle strutture esistenti, i singoli elementi dovranno essere adeguati alle indicazioni di cui sopra.